

**Il ruolo delle certificazioni accreditate in un panorama legislativo in continua mutazione**  
**Il caso del settore agro-alimentare**

**Silvia Tramontin**  
Ispettore SINCERT

La certificazione volontaria nel settore alimentare italiano ha raggiunto cifre ragguardevoli: nel settore EA 01 – Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento) – le aziende certificate sotto accreditamento SINCERT per i sistemi di gestione sono circa 470 e quasi 4600 quelle certificate nel settore EA 03 – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco<sup>1</sup>.

Oltre alla ISO 9001, le aziende richiedono certificazioni volontarie anche per altri sistemi di gestione, come l'ambientale (ISO 14001), la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), la sicurezza alimentare (ISO 22000). Spesso alle certificazioni di sistema si affiancano quelle di prodotto come ad esempio il No OGM, la rintracciabilità di filiera o gli standard dei retail (BRC, IFS).

Le norme volontarie sono richiamate con crescente frequenza nel panorama legislativo comunitario degli ultimi anni:

- Regolamento n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, riporta:
  - Art. 5: è prevista la delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a condizione che l'Organismo di controllo operi e sia accreditato conformemente alla norma EN 45004 (ora 17020);
  - Art. 12: è richiesto che i Laboratori ufficiali operino, siano valutati e accreditati conformemente alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002 e EN 45003.
- Decisione della Commissione del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 (.....), fa riferimento alla norma ISO 19011.
- Regolamento n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari nell'art. 5 richiede agli operatori un *sistema di assicurazione della qualità* efficace e documentato.
- Altri esempi sono i prodotti DOP, IGP, STG, i prodotti da agricoltura biologica, l'etichettatura delle carni bovine. I regolamenti relativi a questi prodotti prevedono la possibilità di affidare il sistema di controllo ad Organismi privati a condizione che questi siano riconosciuti e sottoposti a sorveglianza da parte dell'autorità designata. Per questi prodotti l'UE ha previsto dapprima la richiesta di adempimento da parte degli Organismi di controllo delle condizioni stabilite nella norma EN 45011.

<sup>1</sup> Dati al 31 dicembre 2008.

In un secondo momento il requisito legislativo ha esplicitamente richiesto l'accreditamento degli Organismi di controllo in conformità alla norma europea EN 45011.

**Dalla conformità all'accreditamento: le prossime scadenze**

		<i>Applicabile dal</i>
• <b>Regolamento (CE) N. 509/2006</b> (Specialità tradizionali garantite)	art. 15	<b>1° maggio 2010(*)</b>
• <b>Regolamento (CE) N. 510/2006</b> (Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine)	art. 11	<b>1° maggio 2010(*)</b>
• <b>Regolamento (CE) N. 834/2007</b> (Produzioni biologiche)	art. 27	<b>1° gennaio 2009</b>
• <b>Regolamento (CE) N. 479/2008</b> (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo)	art. 48	<b>1° maggio 2010</b>
• <b>Regolamento (CE) N. 765/2008</b> (Accreditamento e vigilanza del mercato)	<i>in toto</i>	<b>1° gennaio 2010</b>

(\*) Accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65

Questo secondo passaggio si è concretizzato da poco. Infatti, i Regolamenti n. 2081 e 2082/1992 per i prodotti STG, IGP, DOP e il n. 2092/1991 per le produzioni biologiche sono stati abrogati e i successivi Regolamenti (n. 509 e 510 per i prodotti DOP IGP STG, n. 834/2007 per la produzione biologica) richiedono non più la conformità alla norma europea EN 45011 ma l'accreditamento dell'Organismo di controllo.

Lo stesso approccio è riscontrabile anche nel recente Regolamento n. 479/2008 per l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Appare dunque evidente come l'Unione Europea attribuisca un ruolo fondamentale alle certificazioni accreditate, sia per favorire la circolazione delle merci tra gli Stati membri che per garantire la tutela di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e dell'ambiente.

A questo proposito, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 agosto 2008 è stato pubblicato un pacchetto normativo (due Regolamenti e una Decisione) che ha introdotto importanti novità riguardo la libera circolazione delle merci nel mercato interno. In particolare il Regolamento (CE) n. 765/2008 dedica ampio spazio, nel capo II, al tema dell'accreditamento, dandone un ampio significato "Attestazione, da parte di un Organismo Nazionale di accreditamento che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri per svolgere specifiche attività di valutazione della conformità stabilite in base a norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, segnatamente quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali".

Il Regolamento prevede che ogni stato membro individui un Organismo di accreditamento unico e lo autorizzi a svolgere l'attività di accreditamento. Quindi le attività di riconoscimento, autorizzazione e notifica svolte ad oggi da diverse Autorità Pubbliche (Ministeri, Regioni, Organi Tecnici dello Stato), dovranno confluire in un sistema unificato. Lo stesso Regolamento sottolinea la necessità di prevedere, per la libera circolazione delle merci, il riconoscimento all'estero dei certificati e/o attestati emessi, tramite la sottoscrizione degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento degli accreditamenti e l'adesione agli Organismi internazionali di cooperazione per l'accREDITAMENTO (EA, IAF, ILAC).

Considerando la diversa organizzazione degli Stati membri, il Regolamento contempla la possibilità di usare un percorso alternativo all'accREDITAMENTO degli Organismi di valutazione della conformità, percorso che consiste nel fornire alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza degli Organismi di valutazione della conformità individuati per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione in questione.

Dopo aver rapidamente esposto il contesto legislativo, passiamo all'attuale sistema di accREDITAMENTO nazionale. In Italia il sistema di accREDITAMENTO, unico caso europeo insieme alla Germania, è a oggi gestito da Enti distinti, riconosciuti e firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento:

- SINAL: accredita le prove eseguite da qualsiasi tipologia di Laboratorio di prova;
- SINCERT: accredita Organismi di certificazione di sistemi di gestione, Organismi di certificazione di prodotti, Organismi di certificazione di personale e Organismi di ispezione;
- SIT: accredita un Laboratorio quale Centro di taratura, attestandone la competenza ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la riferibilità ai campioni nazionali o internazionali.

Gli Enti di accREDITAMENTO italiani stanno lavorando per l'unificazione, che avverrà valorizzando il patrimonio di competenze rappresentato dalle professionalità presenti in ciascuno di essi.

L'accREDITAMENTO si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- Imparzialità: la rappresentatività di tutte le parti interessate all'interno dell'OdC garantisce l'uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda di certificazione e/o ispezione.
- Indipendenza: l'autorità preposta al rilascio della certificazione è strutturata in maniera tale da garantire l'assenza di conflitti d'interesse.
- Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze, sia direttamente che attraverso società collegate.
- Competenza: il personale addetto all'attività di certificazione deve essere culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

Tale impostazione, associata agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento con gli analoghi Organismi di altri Paesi, garantisce la fiducia nell'accREDITamento e contribuisce a ridurre le barriere tecniche che ostacolano il commercio internazionale anche in virtù dell'approvazione in sede GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, ora WTO). Infatti le attestazioni di conformità (le certificazioni di sistema di gestione, di prodotto, di personale e i rapporti di ispezione, i rapporti di prova e i certificati di taratura, ecc.) emesse sotto il proprio accREDITamento sono riconosciute e accettate in tutti i Paesi i cui Organismi nazionali di accREDITamento sono membri di EA (European co-operation for Accreditation), di IAF (International Accreditation Forum) e di ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Circa le modalità con le quali il futuro Ente unico italiano di accREDITamento possa essere incaricato di svolgere l'attività di accREDITamento prevista dal Regolamento 765/2008 anche nel settore cogente o regolamentato, l'ipotesi più concreta sembra essere quella emersa nel convegno "AccREDITamento, certificazioni e pubblica amministrazione: regole, metodi e strategie"<sup>2</sup>, ovvero l'inserimento in un sistema di sussidiarietà, nel quale l'Autorità Pubblica detiene il controllo, l'indirizzo e la responsabilità, e affida, sulla base di specifici accordi, compiti ben precisi all'Organismo di AccREDITamento.

---

<sup>2</sup> Atti del Convegno pubblicati su [www.sincert.it](http://www.sincert.it), sezione *Comunicati e Comunicazioni*.